

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
“VISIT CHIANCIANO TERME D.M.O”

Art. 1

COSTITUZIONE

1. Per iniziativa del Comune di Chianciano Terme è costituita la Fondazione **“VISIT CHIANCIANO TERME D.M.O”** allo scopo di valorizzare il Museo Archeologico Comunale e l'attività archeologica in tutti i suoi aspetti nell'ambito del territorio del Comune di Chianciano Terme nonché valorizzare, promuovere, gestire e finanziare attività in ambito termale, culturale, turistico, enogastronomico, sportivo, convegnistico oltre ad attività collaterali connesse allo sviluppo di tali settori, nonché la crescita socio-culturale e lo sviluppo economico e sociale della collettività nel territorio.
2. La Fondazione è un ente di diritto privato senza fini di lucro e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
3. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

ART. 2

SEDE

1. La Fondazione ha sede legale in Chianciano Terme in Via Solferino,3.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi operative e secondarie, uffici e centri in tutto il territorio della Regione Toscana.

Art. 3

SCOPI, OBIETTIVI E ATTIVITA' STRUMENTALI

1. Scopo della Fondazione è quello di valorizzare, promuovere, gestire e finanziare attività in ambito termale, archeologico e culturale, turistico, enogastronomico, sportivo, convegnistico oltre ad attività collaterali connesse allo sviluppo di tali settori, volte a favorire la crescita socio-culturale e lo sviluppo economico e sociale della collettività nel territorio.
2. La Fondazione si propone altresì di:

a) concorrere, proporre, supportare e attuare le linee programmatiche di sviluppo turistico dell'Amministrazione Comunale e della Comunità di Ambito e regionale, in modo da promuovere e valorizzare le risorse turistiche e termali della Città di Chianciano Terme e del suo territorio ed incrementare la crescita dell'attrattività, anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza, sostenendo l'integrazione tra gli operatori della filiera estesa;

b) definire le linee di promozione e marketing con lo scopo di orientare l'offerta dei prodotti turistici in modo di incrementare la visibilità e notorietà nel mercato turistico a livello nazionale ed internazionale;

c) potenziare e salvaguardare l'attrattività e sostenibilità turistica del territorio, per costruire un sistema di offerta efficiente integrato e competitivo.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

a) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione anche mediante ricerche di mercato e statistiche; che abbiano ad oggetto la promozione dei vari segmenti del turismo, del turismo termale e del turismo congressuale e d'affari,

b) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di eventi e di ogni attività connessa, convegni, seminari, mostre, eccetera, atte a valorizzare le potenzialità della città di Chianciano Terme anche in raccordo con la programmazione dell'ambito turistico a cui appartiene (Comunità di ambito Valdichiana senese ex L.R.T. n. 61/2024);

c) sviluppare progetti, servizi e iniziative che promuovano la valorizzazione del termalismo, dell'archeologica e della cultura, dello sport, dell'enogastronomia e del M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences, Events) e come risorse turistiche del territorio;

d) ricercare, promuovere e valorizzare eventi culturali, turistici e sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, predisponendo idonee candidature e sostenendone la qualificazione e la realizzazione;

e) tutelare, gestire, promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico ivi compresa la gestione museale, bibliotecaria, archivi ed altri beni, laboratorio di restauro e ricerca;

- f) promuovere la diffusione dei saperi e della cultura anche con lo studio e la ricerca nelle materie affini alla formazione intellettuale e professionale di studiosi, di studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca nei campi analoghi alla propria attività principale attraverso corsi di perfezionamento scientifico e di altra formazione permanente;
- g) promuovere ed attivare forme di collaborazione con università, centri di ricerca, enti pubblici territoriali, nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica che privata che si dedicano alla formazione intellettuale e professionale di studiosi, di studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca;
- h) svolgere attività formative nel campo della cultura e degli scambi culturali e del tempo libero da svolgersi nel rispetto delle regole e della civile convivenza nonché dei diritti comuni;
- i) raccogliere, gestire e trattare dati informatici relativi ai flussi turistici e/o di altra specie al fine di generare report, statistiche, indicatori volti al supporto delle decisioni strategiche nell'ambito della promozione e dello sviluppo dell'attrattività del territorio, anche attraverso l'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica;
- l) gestire e sviluppare gli strumenti di informazione turistica (web, social etc) idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio, anche in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana,
- m) condurre la promozione e realizzazione diretta di azioni di marketing, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l'immagine della città di Chianciano Terme e del complessivo territorio interessato ;
- n) promuovere la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati al fine di ottimizzare l'uso delle risorse secondo una logica di integrazione e di specializzazione dell'offerta turistica del territorio anche per la creazione di filiere produttive e di economie di rete con particolare attenzione alle piccole e micro imprese;
- o) sviluppare strumenti tecnologici idonei a favorire ed incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;
- p) sviluppare azioni anche in forma associata con altri operatori volte a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerte turistiche;
- q) partecipare a fiere del turismo nazionali ed internazionali volte alla conoscenza e valorizzazione della città di Chianciano Terme e del territorio turistico interessato,

anche in collaborazione con la programmazione di Toscana Promozione Turistica e della DMO di ambito territoriale;

r) sostenere la diffusione dell'innovazione a supporto dei prodotti turistici territoriali, migliorandone la gestione e il servizio al turista anche concorrendo a sviluppare strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;

s) programmare e supportare interventi formativi e di specializzazione delle conoscenze del personale delle imprese turistiche, in particolare per quanto riguarda gli adeguamenti a normative di sicurezza, la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, lo sviluppo di marchi di certificazione ecologica e di qualità, nonché la tutela del prodotto turistico locale.

t) sostenere la localizzazione nel territorio comunale di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;

u) collaborare con il Comune di Chianciano Terme per riqualificare la città, producendo un'urbanistica più efficiente e orientata alla valorizzazione del territorio, valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e migliorare infrastrutture, servizi e decoro urbano, intervenire su aree urbane consolidate, degradate o dismesse per migliorarne la qualità;

v) ricevere contributi finanziari per la realizzazione e il perseguimento delle finalità.

4. La Fondazione potrà svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, aggiuntiva, utile o complementare al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

A mero titolo esemplificativo la Fondazione potrà:

a) stipulare accordi o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

c) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

d) erogare premi e borse di studio;

e) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private, società di capitali o benefit o imprese sociali aventi finalità coerenti con gli scopi della Fondazione e la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- f) promuovere forme di cooperazione, partenariato e scambio tra soggetti pubblici e privati, regionali, nazionali ed esteri, operanti nei settori dell'attività della Fondazione;
- g) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché per studi specifici;
- h) svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento delle proprie finalità;
- i) acquisire o cedere beni immobili e diritti reali su immobili da destinare ad attività coerenti con gli scopi suddetti;
- j) stipulare locazioni attive o passive, assumere/dare in concessione o comodato beni immobili, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. Spetta al Comune di Chianciano Terme la titolarità nella determinazione degli indirizzi strategici relativi al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nella deliberazione degli organi amministrativi della Fondazione. Le modalità per l'esercizio delle attività di cui sopra saranno stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Fondazione e il Comune di Chianciano Terme.

6. La Fondazione è una Istituzione senza fini di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito;

- Dal fondo di dotazione iniziale, versato dal Comune di Chianciano Terme, pari a € 30.000,00 e dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo, dello stesso esistenti all'atto della trasformazione;
- Da contributi di natura straordinaria dal socio fondatore e/o dai soci partecipanti.
- Dagli eventuali avanzi della gestione che con delibera del Consiglio di Amministrazione siano espressamente destinati ad incrementare il Patrimonio

- Dai beni mobili ed immobili, da eventuali donazioni, sussidi o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, organi dello Stato, dell'Unione Europea ed altri organismi nazionali e internazionali, enti ed associazioni, nonché da tutti gli altri beni che eventualmente pervenissero per atti di liberalità destinati ad incrementare il Patrimonio.
- 2. Il Patrimonio è a garanzia dell'attività statutaria.**

ART. 5

RISORSE ECONOMICHE PER LA GESTIONE

1. La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per la gestione delle sue attività:

- a) quote e contributi dei Soci, nonché eventuali contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al finanziamento o al sostegno di specifici programmi di studio, ricerca, formazione o documentazione, comunque progettati e realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, se specificamente destinati all'attività di gestione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- i) proventi derivanti dagli impieghi del patrimonio della Fondazione o dalla alienazione di beni mobili o immobili non strumentali;
- j) altre entrate.

ART. 6

ESERCIZIO E BILANCIO

1. Gli esercizi finanziari inizieranno il 1° gennaio e si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore (o il Presidente in caso di assenza del Direttore) redige il bilancio d' esercizio avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore (o il Presidente in caso di assenza del Direttore) predispone il bilancio preventivo annuale per l'anno successivo.

ART.7

SOCIO FONDATORE

1. È Socio Fondatore il Comune di Chianciano Terme.
2. La quota di gestione annuale del socio fondatore è fissata, per il primo anno, nella misura di € 100.000,00 euro e dal secondo anno sarà stabilita nel regolamento che verrà proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

ART. 8

SOCI PARTECIPANTI

1. Sono Soci **Partecipanti** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono in modo rilevante alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, alle quali potranno aggiungere un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I soci partecipanti concorrono annualmente alla gestione con quote da determinarsi nell'ambito del regolamento che verrà proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.
3. La qualifica di Partecipante, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato e l'eventuale prestazione o attribuzione regolarmente eseguita.

4. Chiunque, persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di onorabilità voglia diventare socio partecipante della Fondazione deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che delibererà, acquisito il gradimento del socio fondatore, a maggioranza assoluta, la sua ammissione, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Non saranno ammessi coloro che abbiano liti pendenti con la Fondazione o con il Socio Fondatore e/o coloro che hanno un debito nei confronti del Comune, certo, liquido ed esigibile non estinto.
5. Il CdA può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti ritenuti non compatibili con le finalità della Fondazione o con il suo ottimale funzionamento o privi dei requisiti di onorabilità. La decisione è inappellabile. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento della domanda la stessa si intende respinta.

ARTICOLO 9

SOCI BENEMERITI

1. Possono essere nominati Soci benemeriti della Fondazione sia le persone fisiche che Enti pubblici o privati distintisi per il contributo al perseguimento dei fini statuari.
2. I Soci benemeriti sono nominati dal CdA ed iscritti nell'apposito Albo disponibile presso la Fondazione.
3. I Soci Benemeriti possono partecipare su invito alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

- PERDITA DALLA QUALITÀ DI SOCIO PARTECIPANTE E RECESSO -

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza di cui al comma seguente, dichiara la perdita della qualità di Socio Partecipante nei seguenti casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo Statuto;
 - b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con gli obblighi di correttezza e di leale collaborazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. La perdita della qualità di Socio partecipante è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza semplice nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, e con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri nei casi di cui alle lettere b) e c).

3. Tutti i Soci, incluso il socio Fondatore, possono in qualsiasi momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte per l'anno in corso.

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso decorre dall'anno successivo a quello in cui se ne fa richiesta. In caso di esercizio del diritto di recesso, il socio non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 11

ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'assemblea;
- Il Revisore dei Conti.

2. Tutte le cariche previste dal presente articolo sono svolte a titolo gratuito, ad eccezione del Revisore dei Conti, che ha diritto ad un emolumento determinato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Chianciano Terme.

2. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio;
- ha altresì, il potere di ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione, ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, stabilendone l'ordine del giorno;
- cura le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- può adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione ad eccezione dell'approvazione dei programmi culturali, dei bilanci e dei programmi di attività. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva, da tenersi entro 30 giorni successivi;
- nomina il Vice-presidente scegliendolo tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente esercita, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale ed i poteri di ordinaria amministrazione sui beni della Fondazione.

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri pari a tre o cinque, compreso il Presidente, determinato dall'Assemblea della Fondazione.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, sono designati:

- in caso di Consiglio di tre membri uno tramite nomina diretta da parte del Sindaco del Comune di Chianciano e l'altro da parte dell'Assemblea
- nel caso di Consiglio composto da cinque membri, due tramite nomina diretta da parte del Sindaco del Comune di Chianciano (di cui uno tra i rappresentanti delle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative del settore turistico-alberghiero) ed i restanti due da parte dell'Assemblea.

3. Tutti i membri devono possedere i requisiti necessari per l'elezione a Consigliere Comunale.

4. Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Socio fondatore o dall'Assemblea che li ha designati; la revoca è previamente comunicata all'interessato mediante

raccomodata A/R o posta elettronica certificata, e trasmessa per opportuna conoscenza al Presidente ed all'Organo di Controllo.

5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Socio fondatore o l'Assemblea che hanno diritto alla designazione devono provvedere alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Trascorsi 3 mesi, qualora questi non procedano alla designazione, il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione del membro vacante per votazione.

6. Il Consiglio si riunisce, presso la sede della Fondazione, ove non diversamente stabilito, a seguito di convocazione del suo Presidente, almeno due volte all'anno. Il Consiglio si riunisce, altresì, ogni qualvolta lo richiede la metà dei suoi membri, con comunicazione per iscritto indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione attraverso Raccomandata A/R o a mano, fax, telex, posta elettronica certificata, telegramma o, in genere, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

8. Le sedute del CdA sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti regolarmente designati ed esso delibera a maggioranza dei presenti, tranne i casi specificamente previsti nel presente statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Al Presidente è riconosciuto il diritto di veto sulle deliberazioni consiliari nei soli casi in cui le stesse risultino in contrasto con le finalità statutarie ovvero siano suscettibili di arrecare un pregiudizio significativo al patrimonio dell'ente. In caso di esercizio del diritto di veto la deliberazione dovrà essere comunicata all'Assemblea e i soci dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 10.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per una sola volta.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per via telematica in audioconferenza o videoconferenza.

ART. 15

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione, oltre che relativi all'amministrazione dei beni, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi, ai rapporti con il personale.

2. In particolare, e senza che la esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:

- discute ed approva i programmi generali della Fondazione;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, nonché la loro utilizzazione;
- discute ed approva i contenuti essenziali delle eventuali collaborazioni con soggetti pubblici e privati interessati alle attività della Fondazione;
- nomina il direttore della Fondazione stabilendone il compenso e determinandone le funzioni ed i poteri;
- discute ed approva i bilanci di previsione e di consuntivo;
- ammette alla Fondazione i nuovi soci;
- determina annualmente le quote contributive dei soci partecipanti;
- approva eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione,
- delibera sullo scioglimento, la fusione, la scissione, l'estinzione e la trasformazione della Fondazione e sulla eventuale nomina del liquidatore.

3. Lo statuto della Fondazione può essere modificato solo previo parere favorevole del Consiglio Comunale e con il voto di almeno la metà più uno dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai soci Partecipanti e dal Socio Fondatore che a tal fine assume anche la qualifica di partecipante.

2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- esprime parere consultivo, quando richiesto dal CDA, sulle linee generali dell'attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli argomenti sottoposti alla propria deliberazione;
- nomina i membri del CDA non di competenza del Socio Fondatore.

3. L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione) da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

4. L'Assemblea dei partecipanti potrà riunirsi anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza.

5. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Ogni socio partecipante, in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti espressi in Assemblea prevale il voto del Socio Fondatore. Al Socio Fondatore è riconosciuto il diritto di veto sulle deliberazioni assembleari nei soli casi in cui le stesse risultino in contrasto con le finalità statutarie ovvero siano suscettibili di arrecare un pregiudizio significativo al patrimonio dell'ente. In caso di esercizio del diritto di veto i soci dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 10.

ART. 17

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. La funzione di Organo di Controllo è esercitata da un revisore legale indipendente nominato dal Sindaco del Comune di Chianciano Terme.

2. Il Revisore legale dura in carica sino all' approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere scelto tra coloro che sono iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L' organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/17 ed attesta che il bilancio

sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs. . Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CdA, su invito del Presidente.

7. Il compenso del Revisore Legale viene determinato dall'Assemblea.

ARTICOLO 18

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Scientifico composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri tra le personalità distinte nei campi di attività che riguardano gli scopi scientifici, culturali della Fondazione, secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza; essi durano in carica quattro (4) anni e possono essere riconfermati anche più volte.

2. Le cariche di componente del Comitato Scientifico e componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili.

3. La carica di componente del Comitato Scientifico è a titolo gratuito.

4. Il Comitato scientifico:

a) coadiuva il Consiglio di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere non vincolante sulle iniziative di rilievo della stessa;

b) propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;

c) svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato Scientifico si possono svolgere anche per via telematica in audioconferenza o videoconferenza.

5. Il Comitato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, al fine di usufruire al meglio delle competenze delle personalità che ne fanno parte e di agevolare le attività anche coinvolgendo soci e non soci, può articolarsi in Commissioni di carattere tematico operativo

ART. 19

DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

1. Il CDA, su indicazione del Presidente della Fondazione, nomina, ove necessario, il Direttore della Fondazione, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità.
2. Al Direttore sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal CDA, su proposta del Presidente.
3. Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal CDA ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria.
4. Cura l'esecuzione degli atti del Presidente, partecipa ai lavori del CdA e di ogni altro organo della Fondazione senza diritto di voto.
5. Nelle more della nomina del Direttore i relativi poteri vengono esercitati dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il compenso da destinare al Direttore viene definito dall'Assemblea.

ART.20

DURATA ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

ART.21

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti.

ART.22

NORMA TRANSITORIA

1. Al fine di armonizzare la durata in carica degli organi e facilitare il coordinamento e il funzionamento degli stessi, tutti gli organi, in carica alla data della modifica del presente Statuto, restano in carica fino al sessantesimo giorno successivo all'approvazione del bilancio dell'esercizio.

Art. 23

NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche.